

BGer 2C_289/2024 vom 21. Juni 2024

Bundesgericht, 2024-06-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_289_2024

FR: TF 2C_289/2024 du 21 juin 2024

IT: TF 2C_289/2024 del 21 giugno 2024

Erwägungen

E. 1

Ai sensi dell'art. 83 lett. h LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in materia fiscale. Secondo l' art. 84a LTF , in quest'ultimo campo, il ricorso è ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante ai sensi dell' art. 84 cpv. 2 LTF .

Giusta quest'ultimo articolo, un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono ragioni per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (su queste nozioni, cfr. DTF 139 II 404 consid. 1.3). Soltanto una violazione importante e sufficientemente credibile degli elementari principi procedurali, inclusi quelli del diritto svizzero (DTF 145 IV 99 consid. 1.3), permette di ritenere adempiuta l'esigenza di cui all' art. 84 cpv. 2 LTF (DTF 145 IV 99 consid. 1.5; sentenza 2C_772/2021 dell'8 novembre 2022 consid. 2.1). Spetta alla parte ricorrente dimostrare a sufficienza che la causa adempie siffatte condizioni (art. 42 cpv. 2 LTF ; DTF 139 II 340 consid. 4), a meno che ciò non sia manifesto (sentenza 2C_339/2023 del 22 giugno 2023 consid. 1 e rinvio).

Per giurisprudenza, l'esistenza di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 2 LTF) dev'essere ammessa con riserbo. Il Tribunale federale dispone di un ampio potere d'apprezzamento al riguardo (DTF 145 IV 99 consid. 1.2). Solamente una violazione importante e sufficientemente credibile dei principi procedurali fondamentali, ivi compresi quelli svizzeri (sentenze 2C_77/2022 del 4 febbraio 2022 consid. 2; 2C_936/2021 del 2 dicembre 2021 consid. 5), può far apparire il caso come particolarmente importante. Non è dunque sufficiente invocare delle violazioni dei diritti fondamentali di procedura per giustificare l'entrata in materia; solo una violazione importante, dettagliata a sufficienza e credibile permette di ritenere adempiuta la condizione posta dall' art. 84 cpv. 2 LTF (DTF 145 IV 99 consid. 1.5; sentenza 2C_229/2023 del 30 agosto 2023 consid. 2 e richiami).

Per quanto riguarda invece la presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 84a LTF), essa presuppone che la decisione impugnata sia determinante per la prassi. Ciò è segnatamente il caso quando le istanze precedenti sono confrontate a numerosi casi analoghi o quando è necessario risolvere una questione giuridica che si pone per la prima volta e che dà luogo a un'incertezza qualificata, la quale richiede in maniera impellente un chiarimento da parte del Tribunale federale (cfr. DTF 139 II 404 consid. 1.3; sentenza 2C_77/2022 già citata consid. 2). Nel contesto dell' art. 84a LTF , la questione di diritto di importanza fondamentale deve riguardare l'ambito dell'assistenza amministrativa in materia fiscale, ovvero l'applicazione di norme (di diritto internazionale o interne)

inerenti specificamente a tale ambito (sentenze 2C_936/2021 del 2 dicembre 2021 consid. 3; 2C_765/2021 del 12 ottobre 2021 consid. 3.1).

E. 2.1

Il ricorrente non sostiene che la causa concerna una questione di diritto di importanza fondamentale ai sensi dell' art. 84a LTF . A ragione veduta, dato che non solleva alcuna censura, nel senso menzionato nel precedente considerando, concernente l'applicazione di norme sia di diritto internazionale che interno inerenti l'ambito dell'assistenza amministrativa in materia fiscale (sentenza 2C_961/2022 del 9 dicembre 2022 consid. 3.1 e richiami).

E. 2.2

Il ricorrente si richiama invece al concetto di caso "particolarmente importante" ai sensi dell'art. 84a in relazione con l' art. 84 cpv. 2 LTF .

E. 2.2.1

In primo luogo lo intravede nel fatto che l'autorità precedente avrebbe leso norme procedurali, segnatamente avrebbe rovesciato in maniera indebita l'onere della prova nonché disatteso il principio "nemo ad impossibilia tenetur", esigendo da lui di fornire l'impossibile prova che non avrebbe mai ricevuto la lettera spedita dalla banca (con la quale veniva annunciata la chiusura forzata del conto/conti bancari salvo se veniva provato il rispetto delle proprie obbligazioni fiscali relativamente a tale conto/conti).

Come illustrato in precedenza affinché venga ammesso che si è in presenza di un caso particolarmente importante l' art. 84 cpv. 2 LTF richiede l'esistenza di lesioni gravi (cfr. supra consid. 1). Ora in proposito, l'impugnativa non contiene nessuna motivazione specifica (art. 42 cpv. 2 LTF). Il ricorrente avrebbe infatti dovuto esporre, dettagliando a sufficienza e in maniera credibile la propria posizione, per quale ragione il modo di procedere della precedente autorità non solo portava ad un indebito rovesciamento dell'onere della prova e alla lesione del principio invocato, ma li disattendeva anche

gravemente , ciò che però non ha fatto (art. 42 cpv. 2 LTF). In proposito non sono pertanto dati gli estremi richiesti dall' art. 84 cpv. 2 LTF per entrare in materia.

E. 2.2.2

In seguito il ricorrente sostiene che, sebbene sia notorio che l' art. 84a LTF è stato adottato con l'esplicito intento di limitare i ricorsi al Tribunale federale contro le decisioni in materia di assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale, introdurre norme procedurali che rendono praticamente impossibile l'esaurimento di tutte le istanze nazionali, prima di adire - come è la sua intenzione - la Corte europea dei diritti dell'uomo, sarebbe contrario al principio dell'equo processo come pure alla garanzia del diritto di accesso alla giustizia garantito dall' art. 29a Cost. e dall' art. 6 CEDU .

Come già spiegato da questa Corte, l' art. 6 CEDU non trova applicazione in materia di assistenza amministrativa in materia fiscale: non si tratta infatti di una causa penale dato che lo Stato richiesto non effettua un esame completo della colpevolezza o dell'innocenza della persona interessata, ma si limita a controllare l'ammissibilità della domanda di assistenza, i contribuenti interessati potendo difendersi nell'ambito del procedimento che si svolgerà successivamente nello Stato richiedente (DTF 139 II 404 consid. 6; sentenza 2C_715/2019 del 26 agosto 2019 consid. 5).

Per quanto poi critica l' art. 84a LTF , più precisamente il fatto che la parte ricorrente potrebbe rivolgersi al Tribunale federale soltanto se sono adempiute le esigenze poste dall' art. 84a LTF in relazione con l' art. 84 cpv. 2 LTF , il ricorrente dimentica che, come già spiegato da queste Corte, il doppio grado di giurisdizione non è la regola per quanto concerne l'assistenza amministrativa in materia fiscale, essendo espressa volontà del legislatore di potersi rivolgere al Tribunale federale soltanto nei casi concernenti questioni di diritto di importanza fondamentale o giudicati particolarmente importanti (sentenza 2C_527/2015 del 3 giugno 2016 consid. 5.4 e richiami; vedasi anche FLORENCE AUBRY GIRARDIN in Commentaire de la LTF, 3

a ed., 2022, n. 124 all' art. 83 LTF e n. 4 all' art. 84a LTF dove viene spiegata la scelta del legislatore di sopprimere inizialmente la possibilità di adire il Tribunale federale in materia di assistenza amministrativa, il Tribunale amministrativo federale giudicando quale unica istanza, per poi successivamente introdurre un'eccezione limitata alle vertenze in materia fiscale e solo se adempiute le restrittive condizioni di ammissibilità, cfr. sulla questione DTF 145 II 168 consid. 3.1). In queste condizioni il fatto che non si possa procedere in ogni caso ad un esame di merito in virtù di regole procedurali, di cui fa parte la garanzia delle vie giudiziarie tutelata dall' art. 29a Cost (DTF 144 I 181 consid. 5.3.2.1; 143 I 336 consid. 4.1), non implica una disattenzione di detta norma. Senza poi dimenticare che le scelte del legislatore sono vincolanti per il Tribunale federale, quali che siano le ripercussioni (art. 190 Cost.).

E. 3

Per quanto precede, l'entrata in materia sulla base degli art. 84a e 84 cpv. 2 LTF va esclusa, ciò che porta a dichiarare inammissibile il gravame come ricorso in materia di diritto pubblico, in applicazione degli art. 107 cpv. 3 e 109 cpv. 1 LTF.

Quanto alla via del ricorso subsidiario in materia costituzionale, dal momento che la sentenza impugnata emana dal Tribunale amministrativo federale, essa non entra in considerazione (art. 113 e contrario LTF).

E. 4

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.